

# **TI\_GERICHTE 9.2023.149 vom 20. Februar 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2023.149](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.149)

FR: TI\_GERICHTE 9.2023.149 du 20 février 2024

IT: TI\_GERICHTE 9.2023.149 del 20 febbraio 2024

## **Regeste**

Decisione di conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica: proporzionalità della misura

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### **E. 2**

lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4). Le decisioni incidentali possono pure essere impuginate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 66 cpv.

### **E. 3**

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa

raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A\_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A\_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all'art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l'Autorità di protezione ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

#### **E. 4**

Nel caso in esame, la decisione impugnata che ordina una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria e come tale, è impugnabile alle predette condizioni restrittive di cui al precedente punto 2.1. Con la decisione in esame l'Autorità di prime cure ha ritenuto indispensabile incaricare il SPS al fine di esperire una perizia psichiatrica considerato di essere “nell'impossibilità di ottenere un rapporto medico dettagliato da parte dell'interessato e ritenuto oltremodo necessario circa la conferma o meno” della misura di curatela di rappresentanza ordinata”. In sede d'osservazioni ha precisato di necessitare “di informazioni mediche corroboranti e convincenti” per poter decidere se mantenere la misura (curatela di rappresentanza, art. 394 e 395 CC) disposta in via cautelare. Ha inoltre indicato che sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori perché il medico non ha escluso la necessità di adottare delle misure di protezione, malgrado un quadro clinico rassicurante, e dall'altro perché il parere medico secondo cui il reclamante fosse in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda era in netto contrasto con la realtà risultante dal fascicolo processuale (è stato colpito da due sfratti, diverse procedure esecutive, non ha collaborato con il curatore e con le varie autorità, ha avuto un atteggiamento oppositivo e un'instabilità emotiva). Da parte sua il reclamante, ribadisce di aver attestato mediante rapporti medici di non presentare alcun disturbo psico-fisico. Pur ammettendo di avere avuto delle difficoltà di gestione delle proprie finanze, di essere stato sfrattato e di aver avuto una scarsa comunicazione iniziale con il curatore, ha ricordato che la situazione finanziaria si è nel frattempo stabilizzata, anche grazie all'aiuto del curatore, con il quale ora collabora in modo positivo.

#### **E. 4.1**

Dalla documentazione agli atti emerge che il medico di RE 1 ha a due riprese dichiarato che lo stesso non presenta alcun disturbo psico-fisico (cfr. 7 novembre 2022 e 25 gennaio 2023). Ha altresì attestato che “dal profilo psichico non soffre al momento di alcuna patologia” e “dal profilo medico appare in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”, che non è in pericolo né la sua né l'altrui sicurezza. Ha infine concluso di non potersi esprimersi su eventuali provvedimenti da adottare. Dagli atti emerge quindi che l'interessato ha avuto difficoltà amministrative e di gestione dei propri affari, presentava una situazione debitoria ed è stato sfrattato più di una volta. Queste circostanze non sono

contestate. A seguito di tale situazione l'Autorità ha pertanto istituito, in via supercautelare, una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (30 giugno 2022). Inizialmente la collaborazione con il curatore RA 1 è stata difficoltosa, ma per ammissione di entrambi la situazione è migliorata nel tempo (cfr. scritto 5 giugno 2023 del curatore). Il curatelato ha accettato di collaborare con il curatore che si è dichiarato disposto a proseguire il mandato. Alla luce di quanto precede, indicato che l'Autorità non ha alcun modo prospettato di inasprire la misura con una misura più incisiva, né di limitare il curatelato nei propri diritti civili, la decisione di esperire una perizia psichiatrica risulta abbondante ed eccessiva, e quindi sproporzionata. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, l'Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti forniti dal curatore stesso e convocare nuovamente curatore e curatelato al fine di verificare se, nel frattempo, il curatelato aveva accettato la misura in questione. Ora, ritenuto che lo stesso RE 1 ha riconosciuto che la curatela potrebbe “continuare ancora per un periodo”, in modo da permettergli di raggiungere “l'indipendenza nella gestione del quotidiano”, e di fronte alle circostanze concrete della fattispecie in oggetto, la perizia psichiatrica ordinata mediante la decisione impugnata risulta sproporzionata. Il gravame va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

#### **E. 5**

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all'addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all'Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmM).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.